

LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI  
LICEO MUSICALE  
LECCO

# CARTA DEI SERVIZI

ANNO SCOLASTICO 2015-2016

# PARTE QUARTA

## NORME DI COMPORTAMENTO

PREMESSA	art. 4.1
FREQUENZA ALLE LEZIONI E ASSENZE	art. 4.2
ORARIO DELLE LEZIONI	art. 4.3
INTERVALLO	art. 4.4
GLI SPOSTAMENTI DELLE CLASSI	art. 4.5 – 4.7
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI, RITARDI, PERMESSI PER ENTRATE IN RITARDO ED USCITE ANTICIPATE	art. 4.8
PERMESSI PERMANENTI	art. 4.9
ASTENSIONI COLLETTIVE	art. 4.10
ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO	art. 4.11
ASSEMBLEE DI CLASSE	art. 4.12
SITUAZIONE DISCIPLINARE DELLA CLASSE	art. 4.13
REGOLE DI DISCIPLINA DELLO STUDENTE	art. 4.14 – 4.49

#### 4.1 Premessa

- 4.1.1 Nella scuola secondaria la frequenza alle lezioni è obbligatoria e costituisce uno degli elementi su cui si basa la valutazione di condotta.
- 4.1.2 Si richiama il principio fondamentale dello Statuto degli studenti: "Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi giustificati motivi, per i quali informa la scuola".

#### 4.2 Frequenza alle lezioni e assenze

- 4.2.1 La procedura riguardante l'accertamento della frequenza, la registrazione delle giustificazioni e la concessione di permessi d'entrata ritardata e/o uscita anticipata è informatizzata e gestita da personale delegato dal Dirigente. Ogni anno la Presidenza comunica con una circolare interna la procedura da seguire per la rilevazione delle presenze, la registrazione e notifica delle assenze, per la giustificazione delle stesse, dei ritardi e per la concessione dei permessi.
- 4.2.2 La famiglia può consultare dal computer la situazione delle assenze e dei ritardi del proprio figlio.

#### 4.3 Orario delle lezioni

- 4.3.1 L'orario delle lezioni per tutto l'Istituto è il seguente:

	Inizio	Fine	Ingresso e intervallo	
			8.00	8.05
1 ora	8.05	9.00		
2 ora	9.00	9.55		
3 ora	9.55	10.50		
			10.50	11.05
4 ora	11.05	12.00		
5 ora	12.00	13.00		
6 ora	13.00	14.00	Per gli studenti del Liceo musicale	
7 ora	14.00	15.00		
8 ora	15.00	16.00		
9 ora	16.00	17.00		
10 ora	17.00	18.00		

- 4.3.2 Gli studenti devono essere in classe al suono del 1<sup>a</sup> campanello (ore 8:00) per iniziare puntualmente le lezioni alle ore 8:05.
- 4.3.3 L'ingresso nella scuola è consentito dalle ore 7:40 nell'atrio con accesso alle aule dalle 8:00, alla condizione che gli studenti che entrano in aula tengano un comportamento corretto.
- 4.3.5 In caso d'inizio delle lezioni alla 2<sup>a</sup> ora e nei periodi d'attesa delle lezioni di Scienze Motorie è consentito agli studenti di accedere alla propria aula a condizione che il comportamento degli studenti non sia di disturbo alle altre classi.
- 4.4 Intervallo
  - 4.4.1 L'intervallo si svolge dalle ore 10:50 alle 11:05.
  - 4.4.2 Si raccomanda un comportamento corretto, ispirato al rispetto reciproco ed alla salvaguardia dell'edificio scolastico.
  - 4.4.3 Nell'intervallo gli studenti non possono uscire dall'edificio scolastico, poiché anche durante questo periodo la scuola è responsabile civilmente di quanto possa loro accadere.
- 4.5 Gli spostamenti delle classi (per andare in palestra, nei laboratori, ecc.) debbono avvenire celermente ed in silenzio, per non disturbare le altre classi ove si svolgono le lezioni.
- 4.6 Gli insegnanti sorvegliano gli alunni secondo i turni annualmente stabilite dal Dirigente scolastico.
- 4.7 E' assolutamente vietato usare tutte le scale antincendio (o sostare su di esse) se non per lo scopo cui sono destinate (come uscite di emergenza). Poiché in tale materia esistono precise norme di sicurezza, la Dirigenza si vedrà costretta ad intervenire disciplinarmente in caso di non rispetto di tale divieto.
- 4.8 Assenze e giustificazioni, ritardi, permessi d'entrata posticipata e d'uscita anticipata
  - 4.8.1 Le comunicazioni relative ad assenze e loro giustificazioni, ritardi, permessi d'entrata posticipata e d'uscita anticipata tra lo studente (la famiglia) e la scuola avvengono mediante il libretto consegnato ad ogni studente.
  - 4.8.2 Perché la Dirigenza possa esercitare il necessario controllo è indispensabile che i genitori (o il rappresentante della famiglia) appongano la loro firma sul libretto.
  - 4.8.3 Gli studenti maggiorenni sono autorizzati a firmare le richieste di giustificazioni, ritardi e permessi, ma ciò non esime la scuola della facoltà di informare la famiglia di particolari situazioni inerenti alla disciplina, alle assenze o al profitto degli studenti e di chiedere loro spiegazioni.
  - 4.8.4 Le assenze devono essere giustificate in classe al docente della prima ora il giorno in cui lo studente si ripresenta a scuola. Quelle dovute a ragioni di salute non richiedono particolari documentazioni.
  - 4.8.5 Anche i ritardi devono essere giustificati il giorno seguente la loro effettuazione.
  - 4.8.6 Per i permessi di uscita in anticipo, lo studente presenta il libretto in Segreteria alunni prima dell'inizio delle lezioni e passa in Segreteria a ritirarlo prima di uscire, esibendo poi il libretto con l'autorizzazione in portineria.
  - 4.8.7 Normalmente delle assenze non giustificate dopo cinque giorni scolastici dalla data di effettuazione non si chiede più la giustificazione: esse rimangono "in rosso" sulle pagine del registro elettronico e possono essere prese in considerazione quale riferimento negativo all'atto della valutazione della condotta quadrimestrale/finale da parte del consiglio di classe.
  - 4.8.9 La Dirigenza può chiedere chiarimenti alle famiglie degli studenti che presentino un numero elevato d'assenze/ritardi/uscite anticipate.
  - 4.8.10 I docenti hanno l'obbligo di seguire le indicazioni del Preside e di collaborare per il rispetto della procedura.

- 4.9     Permessi permanenti
- 4.9.1     Per motivi connessi agli orari dei mezzi di trasporto possono essere autorizzati in via permanente permessi di breve anticipo all'uscita o ritardo all'entrata dalla scuola (massimo cinque minuti).
- 4.9.2     La concessione di uscita anticipata sarà data alle condizioni che essa riguardi esclusivamente la quinta e che non ci siano mezzi di trasporto utili nella mezz'ora successiva il termine dell'ora di lezione; per l'entrata in ritardo sarà concessa esclusivamente agli studenti con obiettivi problemi di trasporto.
- 4.10    Astensioni collettive
- 4.10.1    La scuola notifica ai genitori degli alunni i casi di astensione collettiva dalle lezioni.
- 4.10.2    E' compito della famiglia prendere visione di dette notifiche che vengono effettuate o mediante comunicazione sul libretto delle assenze o mediante comunicazione diretta della presidenza.
- 4.10.3    Gli studenti maggiorenni sono autorizzati a firmare le richieste di giustificazione ma ciò non esime la scuola della facoltà di informare le famiglie di particolari situazioni inerenti alla disciplina, le assenze o il profitto degli studenti e di chiedere loro spiegazioni.
- 4.11    Assemblee studentesche di Istituto
- 4.11.1    Le assemblee studentesche sono un momento dell'attività scolastica. Esse sono regolate dall'art. 13 del D. L. vo 297/1994. Gli alunni che, per motivi personali, non intendono parteciparvi, sono tenuti a dedicarsi ad attività di studio da svolgersi nell'edificio scolastico.
- 4.12.2    Anche i docenti hanno l'obbligo, qualora non intervengano alle assemblee, di restare a disposizione degli alunni che non partecipano all'assemblea, per tutto l'arco del tempo del loro orario di servizio.
- 4.12    Assemblee di classe
- 4.12.1    Le assemblee di classe vanno richieste alla Dirigenza con un anticipo di almeno tre giorni, mediante la presentazione in segreteria dell'apposito modulo di richiesta. E' necessario indicare sul foglio l'assenso del docente che deve cedere l'ora.
- 4.12.2    Docenti e studenti sono tenuti al rispetto di una giusta rotazione.
- 4.12.3    L'assemblea può essere tenuta solo quando l'autorizzazione sarà concessa mediante avviso sul diario di classe.
- 4.13    Situazione disciplinare della classe
- Qualora il Consiglio di Classe riscontrasse all'interno di una classe comportamenti negativi sul piano didattico ed educativo, prenderà in considerazione il problema anche attraverso un dialogo franco e sincero degli studenti affinché sia consentito ai singoli e all'intera classe di trarre dalla scuola il massimo apporto per la formazione culturale e civile di tutti.
- 4.14    Regole di disciplina degli studenti. Lo studente
- 4.14.1    è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi giustificati motivi, per i quali informa la scuola;
- 4.14.2    si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione;
- 4.14.3    usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive;
- 4.14.4    in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole;
- 4.14.5    tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola quelli utili alla sua attività di studio;
- 4.14.6    mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto;
- 4.14.7    rispetta il lavoro degli insegnanti dei compagni e del personale della scuola;
- 4.14.8    rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora, collabora a renderlo confortevole ed accogliente;
- 4.14.9    risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature;

- 4.14.10 utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza;
- 4.14.11 informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze;
- 4.14.12 ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
- 4.15 Le sanzioni disciplinari s'ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 4.16 Per quanto possibile, le sanzioni s'ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
- 4.17 La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
- 4.18 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4.19 Ai sensi dell'art.7 del DM 5/09, la valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in genere e la vita scolastica in particolare.
- 4.20 Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento che a sua volta concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
- 4.21 In caso di atti e, comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe e lo studente interessato.
- 4.22 L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, prevede di norma l'obbligo della frequenza. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nell'anno scolastico in corso. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- 4.23 Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
- 4.23.a richiamo verbale del docente per condotta non conforme ai principi di correttezza e educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale non docente, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
- 4.23.b richiamo scritto (nota sul registro di classe riportata sul libretto dello studente o richiamo scritto del Dirigente scolastico) per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale non docente, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata, violazioni non gravi alle norme di sicurezza, uso del cellulare;
- 4.23.c allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni oppure per mancanze gravi ai doveri di diligenza, di puntualità, di rispetto delle regole, per assenza ingiustificata (recidiva), per turpiloquio, per ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, per danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o della Provincia o di altri oppure ancora molestie continuate nei confronti dei compagni o anche per uso del cellulare (recidiva). La sanzione può essere commutata in studio individuale a scuola per 5 giorni;
- 4.23.d allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personali, avvenuti anche fuori dalla scuola. La sanzione può essere commutata in studio individuale a scuola per 10 giorni;
- 4.23.e allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale, denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano

- rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome;
- 4.23.f allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- 4.24 L'organo competente ad irrogare le sanzioni può integrare le sanzioni di cui alle lettere da c) a e) con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro, determinato dal Consiglio di Istituto e proporzionato alla gravità della mancanza o del danno. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.
- 4.25 Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
- 4.26 A discrezione del consiglio di classe, all'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente può essere vietata la partecipazione nell'anno scolastico in corso alle visite di istruzione o alle attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.
- 4.27 L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza .
- 4.28 Non vanno considerate assenze ingiustificate quelle motivate da iniziative di astensione collettiva purché rispettino i seguenti parametri:
- 4.28.1 siano state indette da organizzazioni nazionali e/o locali, ampiamente riconosciute;
- 4.28.1 siano state programmate con congruo anticipo, così da permettere la circolazione dell'informazione e del confronto per arrivare ad una decisione consapevole.
- 4.29 Possono derogare a questa procedura quelle iniziative di astensione motivate dalla gravità ed eccezionalità dell'evento.
- 4.30 Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
- 4.31 In caso di utilizzo del cellulare da parte degli studenti, il docente invita lo studente a spegnerlo e riporlo nella propria cartella. In caso di reiterazione nell'utilizzo, fatte salve le sanzioni di cui sopra, il docente lo ritira e lo affida alla segreteria per la consegna ai genitori.
- 4.32 Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia e al Consiglio di classe.
- 4.33 L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a).
- 4.34 Il Dirigente scolastico è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b).
- 4.35 Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni di cui alle lettere c) e d) . Sulle sanzioni che prevedono il trasferimento ad altra classe dello stesso livello il Consiglio di classe decide dopo aver acquisito il consenso dei docenti della classe di destinazione.
- 4.36 La giunta esecutiva è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 10 giorni quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, di cui alle lettere e) e f).
- 4.37 Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso. E' opportuna sempre una memoria scritta dello studente a sua discolpa.
- 4.38 Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al provveditore agli studi.

- 4.39 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 4.40 Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- 4.41 Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.
- 4.42 Ogni parte componente il Consiglio di Istituto nomina i propri rappresentanti nel Consiglio di garanzia, composto da tre insegnanti, un genitore e tre studenti, e presieduto dal genitore con diritto di voto. Nel caso in cui un rappresentante sia parte in causa deve essere surrogato da un membro supplente della stessa componente.
- 4.43 Il Consiglio, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un collaboratore amministrativo.
- 4.44 Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
- 4.45 Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n.249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- 4.46 Le riunioni del Consiglio di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.
- 4.47 Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- 4.48 L'Istituto richiede alle famiglie la sottoscrizione, ad inizio d'anno, un "Patto di corresponsabilità" verso i propri figli. Questo accordo conterrà una definizione condivisa di diritti e doveri tra famiglie e scuola.
- 4.49 Il Dirigente, i docenti e il personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici sia di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.
- 4.50 Dei contenuti del presente regolamento unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.